Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 17 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1983, n. **289.**

Misure per fronteggiare problemi urgenti della pubblica amministrazione e delle calamità, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per fronteggiare problemi insorti in alcuni settori della pubblica amministrazione e di diminuire la imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissato al 30 giugno 1983 dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 1982, n. 945, è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

(1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2, 2-*bis* e 3 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, sono prorogate fino al 31 dicembre 1983.

(2) Per provvedere alle necessità di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1983 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3) All'onere di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Servizio nazionale dell'impiego ».

(4) Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, con esclusione dei commi dal secondo al quinto, con riferimento anche ai contratti di locazione di immobili, i quali possono essere stipulati anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72.

(5) I contratti di locazione di immobili adibiti a sede di servizi statali dell'impiego attualmente in corso sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

Art. 3.

(1) Per l'effettuazione delle consultazioni politiche del 26-27 giugno 1983 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nell'apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

(2) All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria denominato « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi ».

Art. 4.

(1) Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, prorogate con il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, convertito nella legge 1° agosto 1981, n. 431 e quelle previste dalla legge 11 novembre 1982, n. 862, restano ulteriormente in vigore fino al 31 dicembre 1983.

(2) Il monte ore per il periodo dal 1° giugno 1983 al 31 dicembre 1983 è fissato in 4.230.000 ore, delle quali 130.000 per il personale degli archivi notarili.

(3) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 25.100 milioni, si provvede, quanto a lire 24.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1587 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'Amministrazione degli archivi notarili.

Art. 5.

Il settimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176, è sostituito dal seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, è integrato come segue: "Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale, in corso alla data del 30 aprile 1983, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1983, ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa" ».

Art. 6.

(1) Il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria che abbia svolto supplenze ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, con attività continuativa non inferiore a mesi sei, è mantenuto in servizio fino al 31 ottobre 1983.

(2) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 90 milioni per l'anno finanziario 1983, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

(1) I soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 21 maggio 1983, nei comuni della provincia di Sondrio, nei comuni di Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Breno, Corteno Golgi, Esine, Incudine, Ponte di Legno, Temù in provincia di Brescia, nei comuni di Avelengo, Caines, Castelbello-Ciardes, Cornedo all'Isarco, Curon Venosta, Glorenza, Laces, Lagundo, Lasa, Malles-Venosta, Marlengo, Martello, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Prato allo Stelvio, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Pancrazio, Senales, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tirolo, Tubre, Ultimo in provincia di Bolzano e nei comuni di Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas e Vremiglio in provincia di Trento, nonché i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni di Belpasso, Nicolosi e Paternò della provincia di Catania danneggiati dalla eruzione dell'Etna possono provvedere entro il 15 settembre 1983, senza applicazione di pene pecuniarie, sovrattasse e interessi, agli adempimenti previsti da leggi fiscali i cui termini sono scaduti nel periodo dal 21 maggio al 31 maggio 1983.

(2) La disposizione del comma precedente si applica altresì al personale civile e militare dipendente dallo Stato e da enti pubblici avente domicilio fiscale in comuni diversi da quelli sopra indicati e che da apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza risulti essere stato impegnato nell'opera di soccorso nei comuni di cui al primo comma dal 21 al 31 maggio 1983.

(3) Per i comuni di cui al primo comma i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall'articolo 2 della legge 14 aprile 1983, n. 116, sono differiti al 15 settembre 1983.

(4) I comuni stessi possono adottare la deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, entro il 15 settembre 1983. La deliberazione è immediatamente esecutiva e deve essere trasmessa, con le modalità previste nello stesso articolo 19, entro il 24 settembre 1983 al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare entro il successivo 25 ottobre nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei suddetti comuni, con la indicazione delle aliquote deliberate. L'inosservanza di tali disposizioni comporta la inapplicabilità della sovrimposta.

(5) Per i suddetti comuni il termine del 31 maggio 1983 previsto nel primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 15 settembre 1983.

(6) Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, i comuni di cui al primo comma del presente articolo sono compresi fra i comuni terremotati, in relazione ai movimenti franosi ed agli eventi alluvionali del maggio 1983.

Art. 8.

(1) L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 56.746 a L. 54.504 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(2) L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 41.128 a L. 38.886 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

(3) L'aliquota agevolata di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel Jp/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 5.674,60 a L. 5.450,40 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

(4) Alla minore entrata derivante dall'attuazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1983 in lire 197 miliardi si provvede mediante corrispondente prelevamento dalla apposita contabilità di tesoreria denominata « Fondo compensativo delle oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti petroliferi », istituita con il decreto-legge 26 gennaio 1983, n. 13, convertito nella legge 3 marzo 1983, n. 64.

(5) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1983

PERTINI

FANFANI — ROGNONI — DARIDA — BODRATO — FORTE — GORIA — NICOLAZZI — FALCUCCI — PANDOLFI — SCOTTI — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1983
Atti di Governo, registro n. 46, foglio n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1983, n. 290.

Approvazione dei programmi e delle modalità delle prove di esame, dei criteri di valutazione dei titoli e della composizione della commissione esaminatrice dei concorsi per la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo musicale della Marina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1956, n. 116, concernente le norme per la nomina a sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1220, con il quale sono stati approvati i programmi e le modalità delle prove d'esame, i criteri di valutazione dei titoli e la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per la nomina a direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Vista la legge 20 dicembre 1977, n. 965, che, nello stabilire nuove norme sul reclutamento, sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore delle bande musicali dell'Esercito, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina, ha disposto che al vincitore del concorso per la nomina a maestro direttore del Corpo musicale della Marina è conferito il grado di tenente di vascello;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Ravvisata la necessità di fissare nuove norme sui programmi e sulle modalità delle prove di esame e sui criteri di valutazione dei titoli posseduti dai partecipanti al concorso per la nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi - direttore del Corpo musicale della Marina militare;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La nomina a tenente di vascello in servizio permanente effettivo del Corpo equipaggi militari marittimi - direttore del Corpo musicale della Marina militare è conferita in seguito a concorso per titoli ed esami. Gli esami constano di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

Art. 2.

Le prove scritte consistono nei seguenti tre lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) prima prova: sviluppo su due o più pentagrammi, quale guida strumentale, di una marcia militare, funebre, eroica, trionfale;

b) seconda prova: composizione di una fuga a quattro voci;

c) terza prova: riduzione per banda di un brano di musica composto originariamente per pianoforte od organo.

Per lo svolgimento dei lavori relativi a ciascuna delle tre prove sono assegnate diciotto ore.

Dopo le prime otto ore i candidati possono chiedere di sospendere le prove per un periodo massimo di due ore da trascorrere in apposito locale sotto la vigilanza del personale addetto a tale compito e con l'obbligo di non comunicare in alcun modo tra di loro. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte è prorogato, per coloro che fruiscono della sospensione, di un tempo pari a quello durante il quale le prove sono state sospese.

Art. 3.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo per banda.

La durata massima è stabilita in un'ora.

Il pezzo da concertare e dirigere è estratto a sorte dal candidato da un'urna contenente un numero di titoli di brani musicali corrispondenti al doppio dei concorrenti chiamati a sostenere la prova in ogni seduta ed è dato in preventiva visione al candidato, introdotto nella sala di esame, per un congruo periodo di tempo stabilito dalla commissione esaminatrice.

Art. 4.

La prova orale consiste in interrogazioni:

a) sulla organizzazione di complessi bandistici e di fanfare e sul loro sviluppo storico;

b) sulla tecnica degli strumenti di banda.

Il tempo massimo stabilito per la prova orale è di trenta minuti.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) da un ufficiale ammiraglio di qualsiasi Corpo della Marina militare, presidente;

b) da quattro membri tecnici di cui:

un professore della scuola di composizione presso un conservatorio di musica statale o pareggiato;

un direttore d'orchestra;

due maestri specializzati nella tecnica per banda.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa della settima qualifica funzionale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, sulla base di criteri preventivamente determinati e analiticamente descritti in apposito verbale, procederà alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a venti.

Sono ammessi agli esami i candidati che abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli, un punteggio complessivo non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione esaminatrice attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; la somma dei punti attribuiti da ciascun membro divisa per il numero dei membri costituisce il punto di merito della prova.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico il concorrente che riporta nella prova pratica un punto non inferiore a 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nella prova orale il concorrente che riporta un voto finale non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione esaminatrice sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei punti riportati nelle prove scritte, il punto riportato nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale.

Art. 7.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1220, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — LAGORIO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1983
Atti di Governo, registro n. 46, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 1983.

Deroghe al divieto di assunzione di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Considerato che il quarto comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti pubblici in deroga al generale divieto di assunzioni disposto dal terzo comma dello stesso articolo;

Viste le richieste pervenute da amministrazioni statali ed enti pubblici per l'utilizzazione di personale temporaneo al fine di fronteggiare le rispettive imprescindibili esigenze funzionali, in relazione alla gestione di aziende agricole e zootecniche, di servizi turistici, di colonie estive e di attività dirette alla tutela ed all'incremento del patrimonio agricolo e forestale;

Vista la richiesta del Ministro dei trasporti per l'assunzione di personale da destinare alla nuova nave traghetto « Riace »;

Considerate le particolari esigenze connesse alla stagione turistica;

Vista la nota n. 848/Gab, in data 19 maggio 1983, del sindaco di Palermo, con la quale è richiesta l'autorizzazione all'assunzione di vigili urbani in deroga al divieto di cui all'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Viste le richieste del Ministro di grazia e giustizia per l'assunzione di coadiutori-dattilografi giudiziari, di addetti alla conduzione di automezzi e di vigilatrici penitenziarie;

Viste la nota n. 15568 del 5 novembre 1982 dell'Alto commissario, prefetto di Palermo, e la nota del 23 maggio 1983 dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, nota con la quale veniva segnalata l'insufficienza delle strutture essenziali per la lotta a fenomeni di delinquenza organizzata e l'imprescindibile interesse di ordine pubblico e di pubblica sicurezza a che detta situazione sia mantenuta a livelli adeguati;

Ritenuto che sussiste nei casi prospettati la necessità ed indispensabilità di procedere a talune assunzioni;

Sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1983;

Decreta:

Art. 1.

Le amministrazioni statali e gli enti pubblici che hanno necessità di avvalersi di personale stagionale per la gestione di aziende agricole e zootecniche, di servizi turistici, di colonie estive e di attività dirette alla tutela e all'incremento del patrimonio agricolo e forestale, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto a termine di durata non superiore a novanta giorni e con scadenza non oltre il 30 settembre 1983. Dette assunzioni sono consentite in misura non superiore a quella dei contingenti utilizzati da ciascuna amministrazione o ente per gli stessi fini nel 1982.

Art. 2.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può procedere all'assunzione delle seguenti settantotto unità di personale per le esigenze della nuova nave traghetto « Riace »:

ufficiale di macchina (5ª categoria): due unità;
ufficiale navale (5ª categoria): due unità;
elettricista (3ª categoria): una unità;
motorista (3ª categoria): cinque unità;
marinaio (3ª categoria): sessantotto unità.

Art. 3.

Il comune di Palermo può procedere all'assunzione di un ulteriore contingente di vigili urbani nel limite del 10 per cento della relativa consistenza della pianta organica, approvata in sede di ristrutturazione, sempre che tale limite non ecceda il 20 per cento delle effettive vacanze dell'organico dei vigili stessi.

Restano ferme per il suddetto comune le speciali disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131, fatte salve espressamente dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Art. 4.

Il Ministero di grazia e giustizia, per sopperire alle vacanze del personale a contratto, con rapporto che scade tra il 1° giugno e il 31 ottobre 1983, può assumere in via temporanea ed entro il limite massimo di complessive cinquecento unità, personale appartenente alle seguenti categorie, non superando le entità per ciascuna di esse indicate:

a) coadiutori-dattilografi giudiziari: centottanta unità;

b) addetti alla conduzione di automezzi: dieci unità;

c) vigilatrici penitenziarie: duecentocinquanta unità;

d) coadiutori uffici notifiche: sessanta unità.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Presidente: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1983
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 263

(3612)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 giugno 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura e per quello appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il telex in data 30 aprile 1983, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che le elezioni in argomento avranno luogo il 20 e 21 novembre 1983;

Considerato che a norma del citato regolamento occorre indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato;

Sentiti i consigli di amministrazione di cui alla precedente premessa riuniti in seduta congiunta nel giorno 1° giugno 1983;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota con la quale il Presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale (lettera numero 9689/24 del 7 giugno 1983);

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli dell'agricoltura ed in seno al consiglio di amministrazione per il personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

Le elezioni avranno luogo il giorno 20 novembre 1983 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno 21 novembre 1983 dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali e le relative competenze territoriali sono stabilite come segue:

Torino: Piemonte e Liguria;

Milano: Lombardia ed Emilia-Romagna;

Padova: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;

Firenze: Toscana;

Perugia: Umbria, Marche ed Abruzzo;

Roma: Lazio e Sardegna;

Napoli: Campania e Molise;

Bari: Puglia e Basilicata;

Reggio Calabria: Calabria e Sicilia.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Alemanno dott. Mario, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Calliari Paride, primo dirigente;

Grimaldi Luigi, primo dirigente;

Fontana Nicola, direttore di divisione ad esaurimento;

Marullo Enrico, direttore di divisione ad esaurimento;

Sciunzi Antonio, brigadiere C.F.S.;

Fasulo Francesco, coadiutore superiore.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 5 luglio 1983.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali di cui all'art. 2, sono così costituite:

TORINO

Presidente:

Salsotto Attilio, primo dirigente.

Componenti:

Ottaviani Marco, brigadiere C.F.S.;
Iacomuzio Livio, ispettore;
Giaccone Pietro, maresciallo maggiore scelto C.F.S.;
Luzzati Ada. sperimentatore:
Gusinu Pietro, ispettore capo aggiunto;
Masoero Giorgio, sperimentatore.

MILANO

Presidente:

Lenotti Angelo, primo dirigente.

Componenti:

Cimini Pompeo, guardia C.F.S.;
Oprandi Giovanni, guardia C.F.S.;
Campagna Francesco, ispettore capo;
Falavigna Agostino, sperimentatore;
Di Cesare Luigi, sperimentatore;
Senesi Emilio, sperimentatore.

PADOVA

Presidente:

Bazzca Antonio, dirigente superiore.

Componenti:

Rigoni Ugo, brigadiere C.F.S.;
Cavaliere Mauro, ispettore;
Zambelli Gatt Conrado, maresciallo ordinario C.F.S.;
Miotto Francesco, esperto principale;
Corvo Emilio, direttore di sezione;
Trevisan Mario, sperimentatore.

FIRENZE

Presidente:

Montorzi Franco, primo dirigente.

Componenti:

Ferrari Roberto, sperimentatore;
Tiberi Riziero, sperimentatore;
Baroni Angiolino, ispettore capo;
Gregori Enrico, sperimentatore;
Truglio Gaetano, esperto;
Primavera Spartaco, direttore di divisione.

PERUGIA

Presidente:

Fratoni Franco, primo dirigente.

Componenti:

Aureli Alfonso, guardia scelta C.F.S.;
Ingi Maurizio, analista;
Corrado Giorgio, ispettore;
Parlati Mario Vittorio, sperimentatore;
Generosi Maria Assunta, segretario;
Filippucci Bixio, coadiutore principale.

ROMA

Presidente:

Miscione Antonio, primo dirigente.

Componenti:

Raffo Franco, direttore di sezione;
Mastromarino Benito, segretario principale;
Laudati Enrico, ispettore;
Rossi Maria Adele, coadiutore;
Lorentz Barbara, coadiutore;
Vincenti Giovanni, capo operaio.

NAPOLI

Presidente:

Postiglione Antonio, dirigente superiore.

Componenti:

Maglione Roberto, guardia C.F.S.;
Russo Domenico, guardia scelta C.F.S., nato il 12 febbraio 1951;
Pontillo Italo Maria, maresciallo maggiore scelto C.F.S.;
Spisto Rosa, coadiutore;
Bottino Giuseppe, esperto principale;
Sorrentino Ciro, sperimentatore.

BARI

Presidente:

Casilli Orlando, dirigente superiore.

Componenti:

Cordasco Giovanni, direttore di divisione ad esaurimento;
Lobianco Arcangelo, consigliere;
Mostacchi Attilio, maresciallo maggiore scelto C.F.S.;
Maselli Gioacchino, ispettore;
Ferri Donato, sperimentatore;
Frattaruolo Antonio, segretario.

REGGIO CALABRIA

Presidente:

Novaco Isidoro, dirigente superiore.

Componenti:

Abramo Francesco, guardia C.F.S.;
Di Vincenzo Cesare, ispettore;
Rigoli Mario, ispettore;
Muzzalupo Giulio, segretario;
Fazzalari Raffaele, preparatore;
Zimbone Giovanni, preparatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

(3613)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 maggio 1983.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. Rossi sud, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 maggio 1980, con cui e posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Rossi sud, con sede in Latina, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 13 gennaio 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 10 maggio 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 11 aprile 1983, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Preso atto del parere sfavorevole espresso dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta limitatamente ad un periodo di sei mesi, in attesa di conoscere l'esito delle trattative in corso per la cessione del complesso aziendale;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 5 maggio 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Rossi sud, con sede in Latina, è disposta la proroga per sei mesi della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 10 maggio 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3635)

DECRETO 14 giugno 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, in Napoli, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 20 aprile 1983 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, nonché il collegamento della stessa società con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa e con le altre imprese del gruppo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti 19 febbraio 1982, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il decreto in data 1° luglio 1982, in cui è nominato commissario in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario, l'avv. Giuseppe Batini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, preporre ad essa il commissario già nominato per queste ultime e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Lauro Transoceanica Line Service, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo, 45, collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, e con le altre imprese del gruppo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Batini, nato a Pisa il 26 giugno 1937.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole-24 Ore; il Mattino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3636)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 giugno 1983.

Criteri generali vincolanti per l'adozione o la modifica degli statuti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, che prevede che lo statuto degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico, sia adottato in conformità ai criteri generali indicati dal Ministro della sanità;

Visto l'art. 43 dello stesso decreto, che impone — tra l'altro — ai consigli di amministrazione degli istituti con personalità giuridica di diritto pubblico, di modificare i propri statuti per adeguarli alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e a quelle del decreto medesimo;

Ritenuto di dover indicare criteri generali vincolanti per quanto attiene agli scopi, agli organi, al patrimonio degli istituti suddetti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Gli statuti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con personalità giuridica di diritto pubblico, devono conformarsi ai seguenti criteri generali.

a) *Denominazione e sede*:

Deve essere indicata la denominazione dell'istituto integrata, ove occorra, del campo di ricerca scientifica biomedica interessato.

Deve essere indicata la sede legale dell'istituto e quella dei relativi presidi e strutture (se ubicati in comuni diversi).

b) *Scopo*:

Devono essere indicati i settori specifici di studio e ricerca biomedica di rilevante interesse sanitario pubblico, nell'ambito del quale l'istituto eroga prestazioni di ricovero e cura.

Le attività predette devono essere specificate con particolare riguardo alla diffusione delle ricerche condotte e delle conoscenze acquisite, alla collaborazione con analoghe istituzioni nazionali e internazionali, alla formazione e aggiornamento del personale sanitario operante nello specifico campo nel servizio sanitario nazionale, alla educazione sanitaria. A tal fine dovrà anche tenersi conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale, e, per la parte assistenziale, alle indicazioni del piano sanitario regionale, compatibilmente con l'ambito di operatività dell'istituto.

c) *Organizzazione*:

Devono essere previsti i seguenti organi: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori e il comitato tecnico scientifico.

d) *Presidente*:

Al presidente va attribuita la facoltà di adottare, in via di urgenza e salvo ratifica del consiglio di amministrazione, i provvedimenti spettanti al consiglio stesso — ad eccezione delle modifiche statutarie, dei bilanci e dei regolamenti — e necessari per non compromettere il funzionamento dell'istituto.

Il presidente insedia il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla notifica del relativo decreto ministeriale di nomina, ed informa il Ministero della sanità di eventuali dimissioni di consiglieri di amministrazione per i conseguenti provvedimenti di ricostituzione del consiglio e — ove necessario — di straordinaria gestione.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione può essere delegata al presidente l'adozione di provvedimenti per determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Gli atti di amministrazione, ad eccezione di quelli di mera esecuzione, devono essere controfirmati dal Segretario generale direttore amministrativo.

e) *Consiglio di amministrazione*:

Deve essere prevista l'incompatibilità per i componenti legati fra loro da vincolo di coniugio o di parentela fino al quarto grado. Agli stessi vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 3 e 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni.

f) *Collegio dei revisori*:

Deve essere previsto che i componenti del collegio possano assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

g) *Comitato tecnico scientifico*:

Deve essere previsto che l'organo consultivo debba esprimere il proprio parere sullo stato di attuazione dei programmi di ricerca, proponendo eventuali modifiche sulle questioni comunque inerenti alle attività scientifiche dell'istituto.

Per l'espressione del parere va stabilito con congruo termine, non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale si prescinde dal parere stesso. Lo stesso principio va esteso a tutte le attività consultive previste da disposizioni regionali e dagli accordi di lavoro.

h) *Patrimonio e gestione finanziaria*:

Deve essere previsto che il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili in proprietà dell'ente e di tutti quelli che comunque perverranno all'ente stesso per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere.

I beni vanno iscritti nei registri di consistenza o negli inventari, secondo le disposizioni da prevedersi nel regolamento di amministrazione e di contabilità.

L'esercizio finanziario deve coincidere con quello solare; il rendiconto finanziario va approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo, ed il bilancio di previsione entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Possono essere previste le fonti di finanziamento per le spese di esercizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

i) *Disposizioni finali e transitorie*:

Gli istituti di diritto pubblico riconosciuti o confermati a carattere scientifico ai sensi dell'art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e che alla data del presente decreto hanno già modificato i rispettivi statuti ai sensi dell'art. 43 del decreto presidenziale 31 luglio 1980, n. 617, con deliberazione tuttora soggetta al controllo, possono confermare la predetta deliberazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, se lo statuto adottato è coerente ai criteri sopra indicati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3592)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 14/1983)

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 11 del 27 aprile 1983;

Visto il telex della C.E.E. n. 101677 del 14 giugno 1983, che riporta i prezzi medi al consumo dei singoli Paesi della C.E.E. in data 13 giugno 1983;

Visto il decreto-legge n. 289 in data 17 giugno 1983;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge citato in premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sottoindicati sono *stabiliti nelle seguenti misure:*

benzina super	L./lt	1.165
benzina normale	»	1.115
benzina agricola	»	372
benzina pesca e piccola marina .	»	344

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
PANDOLFI

(3680)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 101677 del 14 giugno 1983 praticabili dal 20 giugno 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	320
Olio combustibile BTZ	»	352

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio . . .	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*) . .	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	445	448	451	454	457

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(3661)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Casale Monferrato

Con decreto ministeriale 1° giugno 1983, n. 41083/C, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcune pertinenze di terreno demaniale, in quanto non necessarie per la vigilanza e la difesa spondale del canale Lanza e Scaricatore di Ronzone, in comune di Casale Monferrato, segnate nel catasto del predetto comune di Casale Monferrato al foglio n. 37, mappali 26, 27 e 83, per una superficie complessiva di mq 2.126, tratteggiate in rosso nella planimetria su scala 1:1000, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Alessandria l'11 aprile 1983, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3631)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Moroni Gastone (ora S.r.l. Gastone pelletteria), in Castiglione del Lago.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 6.939.690 dovuto dalla ditta Moroni Gastone (ora S.r.l. Gastone pelletteria) è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di giugno c.a. con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(3579)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Telediffusione italiana S.p.a. di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Telediffusione italiana S.p.a. di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Telediffusione italiana S.p.a. di Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ferramenta ed affini operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un trimestre.

(3620-3627)

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, stabilimento di Vighizzolo di Cantù.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, stabilimento di Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(3626)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Milano, Seregno, Basiano, Almenno S. Salvatore, Taceno, Cernusco sul Naviglio e Rozzano.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, dei comuni a fianco degli stessi decreti indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 15 marzo 1983, n. 26597: comune di Milano (variante adottata con deliberazione consiliare 21 dicembre 1981, n. 1511);

deliberazione 24 marzo 1983, n. 26806: comune di Seregno (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 5 gennaio 1982, n. 1);

deliberazione 24 marzo 1983, n. 26807: comune di Basiano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 28 luglio 1982, n. 44);

deliberazione 24 marzo 1983, n. 26808: comune di Almenno S. Salvatore (variante adottata con deliberazione consiliare 30 aprile 1982, n. 19);

deliberazione 29 marzo 1983, n. 27075: comune di Taceno (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 luglio 1982, n. 38);

deliberazione 29 marzo 1983, n. 27076: comune di Cernusco sul Naviglio (variante adottata con deliberazione consiliare 4 luglio 1978, n. 259, integrata con deliberazione di giunta municipale 28 maggio 1979, n. 518, ratificata con deliberazione di consiglio comunale 2 luglio 1979, n. 205 e con deliberazione di consiglio comunale 28 gennaio 1980, n. 48, modificata con deliberazione di giunta municipale 23 aprile 1980, n. 431, ratificata con deliberazione di consiglio comunale 10 settembre 1980, n. 257);

deliberazione 29 marzo 1983, n. 27077: comune di Rozzano (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 giugno 1981, n. 111).

(3033)

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 1983, n. 89, la società Fonti Levissima S.p.a., in Milano, codice fiscale n. 00050500149, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico/fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale « Levissima ».

Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1983, n. 186, la società Fonti Prealpi S.p.a., in Almè, viale Italia n. 88, codice fiscale n. 00225860162, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati delle analisi chimico/fisica e batteriologica sulle etichette dell'acqua minerale « Orobica » di cui al decreto del Ministero della sanità 6 novembre 1978, n. 1721.

Al decreto sono allegate le etichette e i bollini di spalla.

(3486)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 31 maggio 1983, n. 1/13/2/888, il decreto prefettizio 5 agosto 1929, n. 11419/12545, con il quale il cognome del sig. Andrea Štekar, nato a Slappe di Vipacco il 21 novembre 1879, venne ridotto nella forma italiana di «Stecca», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Vittoria Kobal e ai figli Milan (Emilio), Maria e Anna, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 30 aprile 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Andrea Štekar, sig. Andrea Stecca di Emilio, nato a Postumia il 10 dicembre 1964, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Štekar». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3580)

Con decreto prefettizio 24 maggio 1983, n. 1/13/2/724, il decreto prefettizio 5 febbraio 1937, n. 11419/2321, con il quale il cognome del sig. Cristiano Sedmak, nato a Trieste il 12 settembre 1861, venne ridotto nella forma italiana di «Settimo», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie, Maria Doljak, ai figli Angelo, Francesco e Giuseppe, alla nuora Giuseppina Verginella e alla nipote Bruna, é stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 29 marzo 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del sunnominato, sig. Giorgio Settimo di Angelo, nato a Trieste il 24 luglio 1949, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Sedmak». Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(3378)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore, di ostetrica e di infermiere generico presso l'Università di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il Centro automazione servizi amministrativi dell'Università degli studi di Bologna per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia (sesta qualifica funzionale) dell'Università di Bologna, istituto di 2ª clinica ostetrica e ginecologica, per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto delle ostetriche delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la facoltà di medicina e chirurgia (sesta qualifica funzionale), istituto di clinica ostetrica e ginecologica 1ª per un posto, dell'Università degli studi di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica — posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di infermiere generico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(3634)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1983, n. **15**.

Modifiche ed integrazioni alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali ed alla tariffa annessa alla legge regionale 10 febbraio 1980, n. 25.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 28 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 *della legge regionale* 10 *marzo* 1980, *n.* 25

All'art. 1 della legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, sono eliminate le parole: «adottati dalla regione Lombardia nell'esercizio delle proprie funzioni».

Art. 2.

Modifiche al n. 17 *della tariffa annessa alla legge regionale* 10 *marzo* 1980, *n.* 25

Il numero d'ordine 17 della tariffa annessa alla legge regionale 10 marzo 1980, n. 25, è così modificato:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa di rilascio	Tassa annuale
17	1) Abilitazione all'esercizio venatorio:		
	a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco	L. 26.000	L. 26.000
	b) con fucile a due colpi . . .	» 37.000	» 37.000
	c) con fucile a più di due colpi	» 47.000	» 47.000
	2) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968	» 100.000	» 100.000
	decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1, lettera *o*)		
	decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - art. 99		
	legge 27 dicembre 1977, n. 968		

Nota: il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato all'atto del pagamento o del rinnovo della tassa di concessione governativa ed ha comunque la validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

La misura della tassa sia per il rilascio sia per il rinnovo si intende automaticamente modificata con il variare della tassa di concessione governativa per il rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non e dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.

Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

L'abilitazione all'esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l'esame previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 31 luglio 1978, n. 47.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 28 febbraio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *gennaio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 23 *febbraio* 1983, *prot.* 22702/2625).

(3213)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1983, n. **10.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 19 *maggio* 1983)

(*Omissis*).

(3363)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. **14.**

Legge regionale n. 31/82 concernente agevolazioni creditizie per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento degli scarichi idrici degli insediamenti produttivi agricoli di cui alla legge n. 319/1976 e successive modificazioni. Integrazioni e modifiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 16 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Le domande devono essere presentate al Presidente della giunta regionale e all'istituto di credito prescelto per il finanziamento ».

Il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 13 aprile 1982, n. 31, è così sostituito:

« Il programma degli interventi ammessi al contributo è deliberato dal consiglio regionale semestralmente o annualmente su proposta della giunta regionale sentite le associazioni intercomunali ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 marzo 1983

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° *febbraio* 1983 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 28 *febbraio* 1983.

(3402)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831650)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti *dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.